

# Guida alla notifica del trasferimento significativo del rischio e del supporto implicito per le cartolarizzazioni

## Trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del regolamento sui requisiti patrimoniali

### 1 Ambito di applicazione

La presente guida<sup>1</sup> definisce la procedura di notifica consigliata agli enti significativi<sup>2</sup> in veste di cedenti (nel prosieguo “enti cedenti”) di operazioni di cartolarizzazione per quanto riguarda il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) per una determinata cartolarizzazione.

La Banca centrale europea (BCE) raccomanda agli enti significativi di applicare il presente documento a tutte le operazioni di cartolarizzazione con SRT realizzate dopo la sua pubblicazione. La guida sarà aggiornata con cadenza regolare per tenere conto dei nuovi sviluppi del quadro regolamentare e prudenziale per le cartolarizzazioni.

Inoltre, ove il cedente sia una banca non ubicata nell'area dell'euro, ma l'ente impresa madre stabilito nell'area dell'euro intenda riconoscere la riduzione di capitale anche a livello consolidato, quest'ultimo deve darne comunicazione alla BCE conformemente alla presente guida.

### 2 Quadro normativo

Il regolamento sui requisiti patrimoniali (capital requirements regulation, CRR)<sup>3</sup>, in particolare gli articoli 244 e 245, stabilisce le condizioni per il riconoscimento di un SRT di un ente cedente. Ulteriori dettagli sulla valutazione prudenziale delle cartolarizzazioni con SRT sono inoltre contenuti nelle rispettive sezioni degli

<sup>1</sup> La presente guida sostituisce e abroga le Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito pubblicate il 24 marzo 2016.

<sup>2</sup> Per “ente significativo” si intende “soggetto vigilato significativo” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ABE/GL/2014/05<sup>4</sup> ("orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio") e della Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione<sup>5</sup> ("Guida sulle opzioni e discrezionalità").

L'attuale prassi di vigilanza della BCE in materia di SRT riflette anche l'esperienza interna maturata e le tendenze del mercato nel corso del tempo, nonché le diverse raccomandazioni formulate dall'ABE<sup>6</sup>.

Il CRR, in particolare all'articolo 250, introduce un requisito generale di notifica all'autorità competente per gli enti creditizi che, agendo in qualità di promotori o cedenti in relazione a una cartolarizzazione, si siano avvalsi dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o abbiano venduto strumenti contenuti nel proprio portafoglio di negoziazione, per cui non sono più tenuti a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti. L'ambito di applicazione del requisito di notifica è ulteriormente specificato dagli Orientamenti ABE/GL/2016/08 dell'Autorità bancaria europea (nel prosieguo "orientamenti dell'ABE"), ai quali la BCE intende conformarsi.

In particolare, gli orientamenti dell'ABE specificano quali sono le operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente e dunque soggette al requisito di notifica all'autorità competente. Gli enti vigilati significativi dovrebbero tenere conto degli orientamenti dell'ABE quando notificano tali operazioni alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 3, del CRR.

## 3 Notifica delle cartolarizzazioni con trasferimento significativo del rischio

### 3.1 Osservazioni generali

La BCE offre due diverse procedure di notifica agli enti cedenti che intendano strutturare un'operazione di cartolarizzazione con riconoscimento di un SRT. La prima è la procedura di valutazione ordinaria. Ha solitamente una durata totale di tre mesi e prevede una valutazione approfondita caso per caso effettuata dal gruppo di vigilanza congiunto (GVC). La seconda è la procedura accelerata, destinata alle cartolarizzazioni con SRT più semplici e più standardizzate che rispondono a determinati criteri. Si basa su un modello armonizzato di notifica ed è intesa a ridurre a otto giorni lavorativi il tempo di risposta della BCE.

---

<sup>4</sup> Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui agli articoli 243 e 244 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/05), 7 luglio 2014.

<sup>5</sup> Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, luglio 2025.

<sup>6</sup> Ad esempio, l'[EBA Report on Significant Risk Transfer in securitisation under Articles 244\(6\) and 245\(6\) of the Capital Requirements Regulation](#) (EBA/Rep/2020/32).

Mediante tali procedure la BCE verificherà se sia stato realizzato un trasferimento significativo del rischio, conformemente alle condizioni stabilite nel quadro normativo di riferimento. Le procedure differiscono in termini di tempi, formato e informazioni da fornire alla BCE ai fini della valutazione.

Indipendentemente dalla procedura adottata, le relative notifiche alla BCE vanno inviate in formato elettronico a:

- [srt\\_notifications@ecb.europa.eu](mailto:srt_notifications@ecb.europa.eu),
- GVC di ciascun ente cedente.

La documentazione di accompagnamento andrà trasmessa al GVC utilizzando la consueta soluzione tecnica (ad esempio il portale ASTRA).

## 3.2 La procedura ordinaria per l'SRT

### 3.2.1 Notifica delle operazioni da parte degli enti cedenti mediante la procedura ordinaria

Gli enti cedenti devono comunicare alla BCE se hanno avviato o stanno considerando di avviare una procedura di strutturazione di un'operazione di cartolarizzazione per la quale intendono:

- (i) riconoscere un SRT ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR ("operazioni basate su test") oppure
- (ii) presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR ("operazioni basate su autorizzazione").

Dovranno comunicare le proprie intenzioni alla BCE con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data attesa di completamento dell'operazione. Per le operazioni basate su test, l'ente cedente può optare in alternativa per la presentazione di un'operazione ammissibile nell'ambito della procedura accelerata (cfr. la sezione 3.3).

Ci si attende che gli enti cedenti specifichino se e in che modo l'operazione è analoga a precedenti operazioni già realizzate dallo stesso ente o, qualora siano state apportate poche modifiche, le mettano in evidenza.

Una volta comunicata l'operazione alla BCE, i rappresentanti dell'ente cedente e il relativo GVC possono instaurare un dialogo informale sulle caratteristiche specifiche di un'operazione. Tale dialogo informale non comporta l'approvazione (esplicita o implicita) dell'SRT.

### 3.2.2 Informazioni che gli enti cedenti sono tenuti a fornire prima della creazione dell'operazione nell'ambito della procedura ordinaria per il riconoscimento dell'SRT

Unitamente alla comunicazione iniziale di cui alla sezione 3.2.1, ci si attende che gli enti cedenti forniscano alla BCE le informazioni sull'operazione richiamate nell'allegato I, almeno in versione preliminare.

L'elenco riportato nell'allegato I non è esaustivo: la BCE potrebbe chiedere all'ente di produrre qualsiasi altra informazione necessaria alla valutazione dell'operazione, ad esempio in virtù delle caratteristiche specifiche della singola operazione.

Gli enti cedenti dovrebbero trasmettere alla BCE un fascicolo di notifica aggiornato prima della data prevista per la conclusione dell'operazione con SRT e quando non siano più attese ulteriori modifiche di rilievo alla cartolarizzazione ("notifica del periodo di congelamento"). Ove possibile, tale invio dovrebbe essere effettuato con un mese di anticipo.

### 3.2.3 Valutazione della BCE e riscontro agli enti cedenti

Una volta ricevute la notifica iniziale e, successivamente, la notifica del periodo di congelamento, la BCE effettuerà la propria valutazione prudenziale, con cui determinerà se l'operazione soddisfa le condizioni regolamentari di idoneità e i criteri per l'SRT, come descritto nella Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

Si consiglia agli enti cedenti di attendere il riscontro provvisorio della BCE su un'operazione prima di eseguirla, e possibilmente anche prima di riconoscere la riduzione di capitale ai fini del requisito regolamentare. In caso di cartolarizzazione già emessa ed esito negativo della valutazione dell'SRT, la BCE adotterà una decisione contraria al riconoscimento della significatività del trasferimento del rischio.

Per le operazioni basate su autorizzazione, gli enti cedenti possono riconoscere la riduzione di capitale ai fini del requisito regolamentare solo previa notifica di una decisione corrispondente da parte della BCE.

Gli enti cedenti devono soddisfare nel continuo le condizioni di cui agli articoli 244 e 245 del CRR, per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione. È fatto salvo il diritto della BCE di esercitare i propri poteri di vigilanza, compreso il rigetto dell'SRT.

## 3.3 La procedura accelerata per l'SRT

### 3.3.1 Finalità

Sulla scorta di un dialogo tecnico mirato con i principali interlocutori del mercato, la BCE ha introdotto una nuova procedura accelerata per la valutazione delle cartolarizzazioni con SRT più semplici e più standardizzate, in linea con la raccomandazione 19 del rapporto dell'ABE sull'SRT del 2020. Il rapporto prevede la possibilità di una duplice procedura per le valutazioni dell'SRT. La procedura accelerata mira a ridurre da tre mesi a otto giorni lavorativi il tempo di attesa per una risposta finale da parte della BCE nell'ambito di un dialogo di vigilanza. Si basa su un modello armonizzato di notifica che include informazioni qualitative e quantitative volte a dimostrare l'SRT. La procedura accelerata di valutazione dell'SRT si affianca alla procedura di esame consolidata, più lunga e completa, descritta nella sezione 3.2.

L'introduzione di una procedura accelerata risponde all'esigenza di rendere più efficiente la valutazione dell'SRT per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche più semplici e standardizzate, che non presentano caratteristiche particolarmente complesse e che possono configurarsi o meno come operazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Tale procedura, basata su criteri stabiliti in precedenza, può accrescere la trasparenza e la prevedibilità della valutazione e ridurre i tempi tecnici di emissione sul mercato delle cartolarizzazioni con SRT più semplici e standardizzate, con minori costi di emissione e di regolamentazione per le banche cedenti. Sarà integrata da controlli a campione ex post per accertare la correttezza delle informazioni fornite nei modelli e da un monitoraggio rafforzato delle operazioni con SRT in essere. Dal punto di vista dell'autorità di vigilanza, la procedura accelerata consente di applicare un approccio maggiormente focalizzato sul rischio, riorientando le risorse interne verso le cartolarizzazioni più complesse e l'attività di controllo a livello di singola banca sull'operatività in cartolarizzazioni.

*La procedura descritta nella presente sezione sostituisce la procedura illustrata alla sezione 3.2 per le operazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.3.2 a discrezione dell'ente cedente<sup>7</sup>. Tale procedura è limitata agli SRT conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, o all'articolo 245, paragrafo 2, del CRR ("operazioni basate su test").*

### 3.3.2 Criteri di ammissibilità per la procedura accelerata

In linea di principio, la BCE accetterà una notifica per la valutazione dell'SRT di una cartolarizzazione mediante la procedura accelerata se sono soddisfatti i criteri di seguito indicati.

---

<sup>7</sup> Quando i criteri di ammissibilità sono soddisfatti, gli enti cedenti sono incoraggiati a ricorrere alla procedura di notifica accelerata, pur mantenendo la possibilità di trasmettere la notifica alla BCE mediante la procedura di cui alla sezione 3.

- L'importo nozionale totale aggregato della cartolarizzazione<sup>8</sup> non supera 8 miliardi di euro (tale importo è da intendersi come il valore possibile del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione dell'operazione).
- La riduzione di capitale ottenuta dall'ente significativo mediante l'operazione non determina un abbassamento superiore a 25 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1 (common equity tier 1, CET1) (da calcolare a livello consolidato).
- All'atto dell'operazione, il numero effettivo delle esposizioni (N)<sup>9</sup> è pari almeno a 100 e il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore non supera il 2% dei valori aggregati delle esposizioni del portafoglio sottostante. I prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
- Il portafoglio di esposizioni cartolarizzate comprende esclusivamente le esposizioni al rischio di credito nel portafoglio bancario caratterizzate da flussi di cassa periodici definiti, le cui rate possono differire per il loro importo, in relazione a canoni di locazione, capitale o interessi, o a qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a sostegno di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della Direttiva 2014/65/UE, salvo le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.
- Il portafoglio di esposizioni cartolarizzate non comprende, al momento della selezione, esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del CRR.
- Il pagamento intermedio per la protezione del credito viene effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio nei casi in cui la rinegoziazione del debito per le perdite generate dalla relativa esposizione sottostante non sia stata completata entro il termine di tale periodo di sei mesi.
- I premi per la protezione del credito vengono strutturati in funzione dell'importo in essere della tranche protetta: nessuna forma di premi garantiti, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possano impedire l'attribuzione delle perdite agli investitori deve essere prevista dall'operazione con SRT. In particolare, come raccomandato nel rapporto dell'ABE sull'SRT del 2020, il premio non

<sup>8</sup> L'interesse economico mantenuto conformemente all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35) (regolamento sulle cartolarizzazioni) deve essere incluso nell'importo nozionale totale aggregato se l'interesse economico è sotto forma di una posizione verso la cartolarizzazione. In altri casi (ad esempio, se l'interesse mantenuto è sotto forma di tranche verticale in ciascuna esposizione cartolarizzata o sotto forma di esposizioni scelte casualmente), l'interesse economico mantenuto non deve essere incluso nell'importo nozionale aggregato totale. Cfr. anche l'EBA Single Rulebook Q&A, quesito 2015\_2472.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 4, del CRR. Ai fini della procedura accelerata, le esposizioni verso un gruppo di clienti connessi vanno considerate come verso un unico debitore (conformemente all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

dovrebbe crescere se aumenta il livello del rischio di credito del portafoglio sottostante.

- La cartolarizzazione soddisfa i criteri minimi pertinenti di cui al CRR, compresi i criteri di ammissibilità per la protezione del credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 4 e capo 5, del citato regolamento.
- In caso di cartolarizzazioni sintetiche, il cedente nomina un agente terzo verificatore<sup>10</sup>. Tuttavia, il nome dell'agente terzo verificatore non deve essere incluso nella notifica per il riconoscimento dell'SRT, ove non sia ancora definitivo. In alternativa, i cedenti possono ricorrere a un'autovalutazione effettuata dalla propria funzione di revisione interna nel caso in cui l'accordo sulla protezione non richieda un agente terzo verificatore.
- In caso di cartolarizzazioni tradizionali, il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono adeguatamente attenuati<sup>11</sup>.
- In caso di cartolarizzazioni tradizionali, almeno il 15% di ciascuna delle tranche che non siano né ponderate per il rischio al 1.250% né dedotte dagli elementi di CET1 è ceduto a investitori esterni per dimostrare la corretta determinazione del prezzo delle tranche.

I seguenti criteri di ammissibilità aggiuntivi si applicano alle cartolarizzazioni per le quali la banca utilizza, per il calcolo dei requisiti patrimoniali, un metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) che è soggetto a misure di vigilanza.

- Le cartolarizzazioni con portafogli sottostanti ai quali si applicano i modelli IRB soggetti a misure di vigilanza sotto forma di limitazioni quali maggiorazioni assolute o moltiplicatori relativi alla probabilità di default (PD) e alla perdita in caso di default (loss-given default, LGD), con impatto diretto sul KIRB e sulle ponderazioni di rischio del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) sono ammissibili per la procedura accelerata.
- Le cartolarizzazioni con portafogli sottostanti ai quali si applicano i modelli IRB soggetti a misure di vigilanza sotto forma di livelli minimi di LGD rispetto al metodo di base (F-IRB), maggiorazioni sulle attività ponderate per il rischio (risk-weighted asset, RWA), soglia minima sulle RWA (ad esempio in relazione al livello di RWA secondo il metodo standardizzato) o maggiorazioni autoimposte divenute misure di vigilanza mediante decisione della BCE sono ammissibili solo se il singolo ente concorda un approccio prudente con la BCE prima che la relativa cartolarizzazione le sia notificata con la procedura accelerata.
- In tutti i casi, l'ente cedente è tenuto ad adottare un approccio più prudente nel calcolo del KIRB che rifletta le misure di vigilanza, opportunamente segnalato

<sup>10</sup> Secondo la definizione dell'articolo 26 sexies, paragrafo 4, del regolamento sulle cartolarizzazioni.

<sup>11</sup> Come stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni.

nel modello per la procedura accelerata (con e senza la considerazione delle misure di vigilanza, ove presenti).

Alle cartolarizzazioni con una o più delle seguenti caratteristiche non può essere applicata la procedura accelerata.

- Cartolarizzazioni di enti cedenti che non abbiano emesso cartolarizzazioni con SRT negli ultimi cinque anni (a livello consolidato, a condizione che il singolo soggetto sfrutti le rispettive conoscenze a livello consolidato).
- Cartolarizzazioni con periodo di accumulo (ramp-up) per le esposizioni cartolarizzate.
- Cartolarizzazioni che incorporano un ammortamento pro rata completo.
- Cartolarizzazioni con ammortamento ibrido prive di soglie contrattuali chiaramente definite che determinano il passaggio irrevocabile del piano di ammortamento a una priorità sequenziale, compresa almeno una soglia retrospettiva (o più, se del caso) e almeno una prospettiva (o più, se del caso), come raccomandato nel rapporto dell'ABE sull'SRT del 2020.
- Cartolarizzazioni con oltre il 35% dei prestiti bullet<sup>12</sup> nel portafoglio iniziale di esposizioni cartolarizzate in termini di importo nozionale.
- In base alla definizione di esposizioni con leva finanziaria e leva finanziaria elevata di cui all'[ECB guidance on leveraged transactions](#) di maggio 2017:
  - portafogli comprendenti esposizioni definite come tutte le tipologie di prestiti o esposizioni creditizie in cui il debitore è di proprietà di uno o più finanziatori;
  - portafogli comprendenti esposizioni con leva finanziaria elevata, definita come rapporto tra debito totale ed EBITDA<sup>13</sup> 6,0 volte superiore a quello inizialmente definito;
  - portafogli comprendenti esposizioni con leva finanziaria ma non con leva finanziaria elevata nel portafoglio sottostante di esposizioni cartolarizzate che rappresentano più del 20% del portafoglio inizialmente cartolarizzato.
- Cartolarizzazioni in cui l'ente significativo cedente ha stretti legami<sup>14</sup> con l'investitore o fornisce finanziamenti connessi all'investimento nella cartolarizzazione.
- Cartolarizzazioni con singole clausole di risoluzione anticipata, che non sono in linea con la formulazione standard concordata (cfr. l'allegato 3).

<sup>12</sup> Prestiti con ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata; cfr. l'allegato IV del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13).

<sup>13</sup> Ossia utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA).

<sup>14</sup> In base alla definizione dell'articolo 4 del CRR.



- Cartolarizzazioni sintetiche con margini positivi sintetici<sup>15</sup>.
- Cartolarizzazioni tradizionali in cui il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è ceduto con uno sconto sul valore nominale o sul valore residuo delle esposizioni.

Nel caso in cui gli enti significativi emettano cartolarizzazioni nell'ambito di specifici programmi nazionali di garanzia statale<sup>16</sup>, andrebbe discussa bilateralmente con il GVC di competenza la possibilità che tali operazioni beneficino della procedura accelerata, anche laddove uno o più dei criteri sopra elencati non siano soddisfatti.

### 3.3.3 Notifica delle operazioni da parte degli enti cedenti mediante procedura accelerata

Ai fini di programmazione, gli enti significativi che intendano avvalersi della procedura accelerata per il riconoscimento dell'SRT ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR per una specifica cartolarizzazione devono darne comunicazione alla BCE almeno un mese prima della data prevista per la chiusura della cartolarizzazione. La notifica della procedura accelerata deve essere trasmessa alla BCE al più tardi dieci giorni lavorativi prima della data di chiusura prevista per l'operazione.

### 3.3.4 Informazioni che l'ente cedente deve fornire nell'ambito della procedura accelerata

La documentazione da presentare alla BCE nell'ambito della procedura accelerata per l'SRT prima della creazione dell'operazione e in luogo della documentazione di cui all'allegato I è costituita dai seguenti elementi.

- **Il modello per la procedura accelerata**

Modello Excel in formato standardizzato che include tutte le informazioni qualitative e quantitative necessarie sul portafoglio e sulla struttura della cartolarizzazione. Da tali informazioni è possibile evincere che, sulla base dell'autovalutazione condotta dall'ente significativo, l'SRT è conseguito e la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di ammissibilità per la procedura accelerata. Deve essere firmato da un membro dell'organo di amministrazione dell'ente significativo responsabile dell'area operativa incaricata di strutturare

<sup>15</sup> Da riconsiderare dopo l'adozione del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla determinazione del valore dell'esposizione del margine positivo sintetico nelle cartolarizzazioni sintetiche.

<sup>16</sup> Per "programmi nazionali di garanzia statale" si intendono i programmi nazionali che prevedono il rilascio di una garanzia da parte dello Stato o di un ente pubblico, la quale definisce anche in modo standardizzato le caratteristiche delle operazioni (ad esempio in termini di numero e/o spessore delle tranche, criteri di idoneità per le attività cartolarizzate).

l'operazione o da una persona debitamente autorizzata dall'organo di amministrazione dell'ente a firmare per suo conto<sup>17</sup>.

- **Pareri giuridici e contabili richiesti**

- Per le cartolarizzazioni tradizionali, un parere contabile attestante che l'ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti (a garanzia della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, paragrafo 4, lettera d), del CRR).
- Per le cartolarizzazioni tradizionali, un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi il non assoggettamento delle esposizioni cartolarizzate al potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali (ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera h), del CRR).
- Per le cartolarizzazioni sintetiche, un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni interessate (ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 4, lettera g), del CRR).

Tali pareri possono essere trasmessi in versione preliminare, qualora le versioni definitive non siano disponibili dieci giorni lavorativi prima della data di chiusura prevista per l'operazione.

- **Documento di sintesi**

Documento in cui si delineano gli elementi fondamentali dell'operazione di cartolarizzazione. Ha lo scopo di agevolare la comprensione da parte del GVC dell'obiettivo e della struttura generale della cartolarizzazione nell'ambito dell'analisi del relativo modello.

Il documento di sintesi deve includere, tra l'altro, anche informazioni sulle opzioni call e una descrizione dei loro fattori di attivazione nonché dei fattori di attivazione basati sulla performance per l'ammortamento delle diverse tranche. Per le cartolarizzazioni sintetiche contenenti una credit linked note, il documento di sintesi deve inoltre approfondire l'utilizzo dei proventi e delle eventuali rettifiche per volatilità in linea con quanto previsto dalla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Inoltre, per le cartolarizzazioni sintetiche devono essere fornite informazioni sulla metodologia utilizzata dalla banca per il calcolo del costo del capitale. Infine, per le cartolarizzazioni che presentano un disallineamento di valuta, il documento di sintesi deve indicare gli eventuali ricalcoli periodici del tasso di cambio e le modalità di gestione e copertura del disallineamento.

---

<sup>17</sup> Membro dell'organo di amministrazione in base alla definizione della CRD.

### 3.3.5 Riscontri di vigilanza da parte della BCE

A seguito dell'esame della notifica della procedura accelerata da parte del GVC, la BCE, in caso di esito positivo, si propone di fornire riscontro all'ente significativo al più tardi entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. Tale riscontro è trasmesso mediante un messaggio di posta elettronica in cui si dichiara che, sulla base della documentazione fornita, il GVC non ha individuato alcun elemento ostativo al riconoscimento dell'SRT.

Ove una cartolarizzazione notificata mediante procedura accelerata non soddisfi i criteri di cui alla sezione 3.3.2 o non realizzi l'SRT in applicazione delle prove quantitative previste nel modello per la procedura accelerata, la BCE ne darà relativa comunicazione all'ente significativo. In tali casi, la BCE valuterà la notifica in conformità alla sezione 3.2. Ciò potrebbe richiedere fino a tre mesi dalla data di trasmissione alla BCE della notifica per il riconoscimento dell'SRT. Ove in esito a tale valutazione la BCE concluda che l'operazione non presenta un SRT, essa predisporrà una decisione formale con cui rigettare la richiesta di riconoscimento dell'SRT.

La documentazione finale deve essere presentata entro un mese dalla data di chiusura dell'operazione. Se, sulla base di tale documentazione, i criteri di cui alla sezione 3.3.2 non siano soddisfatti o l'SRT non sia realizzato secondo quanto emerge dalle prove quantitative incluse nella versione finale del modello per la procedura accelerata, la BCE effettuerà ex post una valutazione approfondita dell'SRT. Ove la BCE concluda che l'operazione non presenta un SRT, essa predisporrà una decisione formale con cui rigettare la richiesta di riconoscimento dell'SRT.

### 3.3.6 Ulteriori analisi prudenziali

La BCE può svolgere ulteriori analisi, ad esempio sotto forma di monitoraggio ex post e/o ispezioni in loco, per accertare l'accuratezza delle informazioni fornite nel modello per la procedura accelerata. L'ente significativo è il solo responsabile della correttezza e dell'affidabilità delle informazioni fornite mediante tale procedura. Qualora riscontrasse inesattezze rilevanti a causa delle quali verrebbero meno le condizioni per il riconoscimento dell'SRT delle cartolarizzazioni in esame, la BCE manterrebbe il diritto di esercitare i propri poteri di vigilanza, compreso il rigetto dell'SRT.

Qualora dall'analisi risulti che un ente abbia indotto in errore la BCE in sede di procedura accelerata, il GVC potrebbe decidere di non applicare in futuro la procedura accelerata alle cartolarizzazioni dell'ente, dandone tempestiva comunicazione al soggetto vigilato. Il GVC può anche decidere di non valutare le cartolarizzazioni di un ente nell'ambito della procedura accelerata qualora rilevi carenze in materia di governance e/o gestione del rischio in relazione alle cartolarizzazioni.

### 3.4 Informazioni che gli enti cedenti sono tenuti a fornire dopo la creazione dell'operazione

Una volta ultimata l'operazione, gli enti cedenti devono fornire la versione definitiva di tutta la documentazione e delle informazioni riportate nell'allegato I, entro un mese dalla data di creazione dell'operazione. Per le cartolarizzazioni notificate nell'ambito della procedura accelerata, qualora vi siano state modifiche al modello trasmesso, va inclusa una versione definitiva nel relativo fascicolo. Si precisa che tale invio non sostituisce quello dovuto ai sensi della Guida della BCE sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione – Articoli da 6 a 8 del regolamento sulle cartolarizzazioni<sup>18</sup>.

### 3.5 Notifica di eventi significativi riguardanti l'SRT

Gli enti cedenti devono comunicare alla BCE, senza indebito ritardo, ogni evento che incida o possa incidere sull'efficacia di un SRT in una determinata operazione, qualora le ipotesi su cui si basa la valutazione dell'SRT siano cambiate in modo significativo. Ciò varrebbe, ad esempio, in caso di ristrutturazione dell'operazione, modifica sostanziale apportata al modello IRB, modifiche significative dei termini e delle condizioni o integrazione dell'importo cartolarizzato. Altre circostanze applicabili sarebbero, ad esempio, l'esercizio di un'opzione call o time call. Tale notifica andrebbe trasmessa unitamente a un'autovalutazione aggiornata dell'SRT e alle pertinenti informazioni/documentazioni aggiornate, elencate all'allegato I, ove applicabile. La notifica non pregiudica le disposizioni in materia di supporto implicito di cui all'articolo 250 del CRR (cfr. la sezione 3.6).

### 3.6 Supporto implicito

Un soggetto vigilato significativo tenuto a notificare alla BCE un'operazione ai sensi dell'articolo 250 del CRR è invitato a comunicare ciascuna operazione separatamente secondo quanto indicato nell'allegato II al presente documento.

Le notifiche ai sensi del paragrafo precedente vanno inoltrate per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione.

Una volta comunicata l'operazione alla BCE, i rappresentanti dell'ente cedente o promotore e il relativo GVC possono instaurare un dialogo informale di vigilanza sulle caratteristiche specifiche dell'operazione.

---

<sup>18</sup> Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione – Articoli da 6 a 8 del regolamento sulle cartolarizzazioni, 2022.

## 4 Allegati

### 4.1 Allegato I: Informazioni da fornire alla BCE per il trasferimento significativo del rischio

Per ciascuna delle seguenti voci l'ente cedente deve produrre le informazioni pertinenti basandosi sulla documentazione<sup>19</sup> relativa all'operazione o sulle proiezioni e sui sistemi informatici interni. Le informazioni contenute nel presente allegato devono essere trasmesse unitamente a tutte le notifiche di cui alla sezione 3.1.

#### 4.1.1 Informazioni sull'operazione

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. la natura dell'operazione (ovvero se si tratti di una cartolarizzazione tradizionale o sintetica secondo la definizione di cui all'articolo 242 del CRR);
2. le disposizioni di legge in base alle quali l'ente cedente ritiene che vi sia un SRT, unitamente a una sua dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR e come sono soddisfatte;
3. l'importo nozionale dell'operazione in euro nonché, se del caso, nella valuta originaria dell'operazione;
4. la vita media ponderata dell'operazione e la durata più lunga tra le esposizioni cartolarizzate, nonché la distribuzione per durata delle esposizioni cartolarizzate;
5. la documentazione iniziale al pubblico o agli investitori relativa all'operazione e qualsiasi informazione aggiuntiva riguardante in particolare la struttura dell'operazione (fra cui numero, rispettiva dimensione, seniority e spessore di tutte le tranche e rispettivi attachment point e detachment point, inclusi tutti i supporti del credito quali fondi di riserva finanziati e non finanziati, garanzie di tipo reale o di tipo personale su determinate tranche in caso di cartolarizzazioni tradizionali e linee di liquidità, come pure il mantenimento o il trasferimento delle tranche e la loro remunerazione), nonché una ripartizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, siano esse mantenute o trasferite a terzi;
6. le informazioni sull'importo collocato sul mercato primario a investitori che hanno stretti legami con l'ente cedente (secondo la definizione di "stretti legami" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del CRR);
7. nel caso di un'operazione collocata privatamente, nome, tipologia, forma giuridica e paese di insediamento degli investitori potenziali/effettivi, nonché

<sup>19</sup> Può essere fornita la versione provvisoria prima del completamento dell'operazione oppure la versione definitiva una volta portata a termine l'operazione.

eventuale esistenza di stretti legami tra uno qualsiasi di questi investitori e l'ente cedente;

8. per le cartolarizzazioni tradizionali, un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi il non assoggettamento delle esposizioni cartolarizzate al potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali;
9. per le cartolarizzazioni tradizionali, un parere contabile attestante che l'ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti (a garanzia della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, paragrafo 4, lettera d), del CRR);
10. per le cartolarizzazioni sintetiche, un parere ottenuto da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti;
11. per le cartolarizzazioni sintetiche, una valutazione di come la protezione si conformi ai requisiti di cui all'articolo 249 del CRR e la documentazione legale di tutti gli strumenti attraverso i quali il rischio è effettivamente trasferito;
12. l'identificativo unico della cartolarizzazione, quale definito all'articolo 11 del [Regolamento delegato \(UE\) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019](#)<sup>20</sup>;
13. la riduzione del coefficiente di CET1 (a tutti i livelli di consolidamento pertinenti) derivante dal riconoscimento dell'SRT;
14. la data prevista per il riconoscimento dell'SRT ai fini delle segnalazioni di vigilanza;
15. una dichiarazione attestante sotto la responsabilità dell'ente cedente che l'operazione, una volta completata, soddisferà le condizioni di cui agli articoli 244 o 245 del CRR.

#### 4.1.2 Informazioni sulle esposizioni cartolarizzate

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. le tipologie, le origini geografiche e le classi di attività delle esposizioni cartolarizzate, nonché la classificazione per settore NACE;
2. i dettagli completi sulle attività sottostanti / sul portafoglio di riferimento tramite dati a livello di prestito o tavole con stratificazioni particolareggiate, a seconda del rischio di concentrazione o della granularità del portafoglio sottostante;

---

<sup>20</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

3. la metodologia utilizzata per selezionare le esposizioni da cartolarizzare;
4. la valuta o le valute di emissione delle esposizioni cartolarizzate;
5. la dimensione del portafoglio di riferimento in euro;
6. la quota di esposizioni con leva finanziaria ed elevata leva finanziaria secondo la definizione della BCE;
7. il tipo di ammortamento delle esposizioni cartolarizzate (ad esempio francese o tedesco, bullet, solo interessi o rotativo);
8. l'ammontare totale degli importi ponderati per il rischio (risk-weighted exposure amount, RWEA) delle esposizioni cartolarizzate prima della cartolarizzazione;
9. il KIRB, o il KA e il KSA, ove applicabile, corrispondente ai requisiti patrimoniali per le esposizioni cartolarizzate qualora non fossero state cartolarizzate;
10. se il cedente utilizza il SEC-IRBA, il nome dei modelli IRB usati per stimare il KIRB per le esposizioni cartolarizzate, nonché la PD e l'LGD stimate mediante i modelli IRB per le esposizioni cartolarizzate (incluse eventuali maggiorazioni o limitazioni regolamentari);
11. l'importo e la percentuale delle perdite attese e inattese nonché la metodologia applicata per determinarle, in particolare per gli enti cedenti che non utilizzano il metodo IRB, in tutti gli scenari (di base, avverso, di applicazione uniforme e di applicazione posticipata);
12. l'ammontare degli accantonamenti associati al portafoglio di riferimento, specificando se questi saranno o meno rilasciati a seguito dell'operazione;
13. se il cedente utilizza il SEC-IRBA, l'importo dell'eventuale carenza degli accantonamenti associati al portafoglio di riferimento, unitamente alla precisazione se la cartolarizzazione comporterà o meno una riduzione della carenza dedotta dal CET1.

#### 4.1.3 Informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione

Sono richieste le seguenti informazioni:

1. l'ammontare totale degli RWEA equivalente al capitale dopo la cartolarizzazione per l'intera operazione e il metodo utilizzato per calcolarlo in linea con l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del CRR;
2. l'importo delle deduzioni dal capitale relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione mantenute dall'ente cedente;
3. l'entità del rischio trasferito dall'ente cedente sotto forma di percentuale degli RWEA prima della cartolarizzazione.

#### 4.1.4 Altri aspetti dell'operazione

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. se e come l'ente cedente si conformerà al requisito in materia di mantenimento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulle cartolarizzazioni e in particolare quale forma di mantenimento userà;
2. l'esistenza e le modalità di applicazione di caratteristiche specifiche, in particolare:
  - (a) la struttura dei portafogli con rotatività, accumulo (ramp-up) o ricostituzione od ogni altra struttura in cui le esposizioni cartolarizzate possono essere aggiunte al portafoglio dopo il completamento dell'operazione, nel corso della sua durata, compresa la spiegazione delle condizioni da soddisfare per procedere all'aggiunta di esposizioni (ad esempio criteri di ammissibilità, interruzioni delle ricostituzioni);
  - (b) le eventuali clausole di rimborso anticipato e come tali clausole si conformano all'articolo 246 del CRR;
  - (c) per le cartolarizzazioni di crediti deteriorati, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile delle esposizioni cartolarizzate;
  - (d) le clausole di risoluzione anticipata (ad esempio time call, opzioni connesse a modifica della normativa prudenziale ed eventuali altre opzioni, tranne le clean-up call);
  - (e) il margine positivo tradizionale o sintetico, a seconda dei casi, e il relativo meccanismo (ad esempio "trapped" o "use-it-or-lose-it");
  - (f) gli obblighi o le opzioni di riacquisto delle esposizioni cartolarizzate da parte dell'ente cedente;
  - (g) il tipo di ammortamento (pro rata o sequenziale) e i valori di attivazione basati sulla performance che determinano il cambiamento del sistema di ammortamento;
  - (h) le linee di credito e di liquidità concesse alla società veicolo nel caso di una cartolarizzazione tradizionale e qualsiasi altra caratteristica che potrebbe rappresentare un supporto implicito da parte dell'ente cedente ai sensi dell'articolo 250 del CRR;
3. i dettagli di tutti i ricalcoli periodici del tasso di cambio e tutte le informazioni relative alle modalità con cui l'esposizione in valuta deve essere coperta e gestita;
4. In aggiunta:
  - (a) la motivazione economica dell'operazione dal punto di vista dell'ente cedente;



- (b) i dettagli sul processo di approvazione dell'operazione, in linea con la governance dell'ente e con le politiche e i meccanismi di gestione del rischio;
- (c) la descrizione dei rischi mantenuti dall'ente cedente;
- (d) le informazioni sui rating forniti da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riguardo alle posizioni verso la cartolarizzazione, oppure una spiegazione dei motivi per cui non sono stati richiesti rating esterni per alcune o tutte le posizioni verso la cartolarizzazione;
- (e) una modellizzazione dei flussi di cassa che copra l'intera vita dell'operazione, con impostazione differenziata nel caso di time call e altre opzioni che incidono sulla durata finale dell'operazione, in diversi scenari (ad esempio interno di base, avverso, di applicazione uniforme e di applicazione posticipata); possono essere richiesti ulteriori scenari.

## 4.2 Allegato II: Informazioni da fornire alla BCE per il supporto implicito

Un soggetto vigilato significativo deve notificare al GVC competente ogni operazione rientrante nella definizione di cui al paragrafo 25 degli orientamenti dell'ABE.

### 4.2.1 Informazioni richieste a un soggetto vigilato significativo in qualità di ente cedente

All'atto della notifica dell'operazione al GVC il soggetto vigilato significativo deve fornire le informazioni di seguito elencate.

1. Qualora sostenga che l'operazione non costituisce supporto implicito, il soggetto vigilato significativo dovrà dimostrare adeguatamente di soddisfare le condizioni stabilite negli orientamenti dell'ABE, prendendo in considerazione le circostanze di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere da a) a e), del CRR, ulteriormente specificate ai paragrafi 19-24 degli orientamenti dell'ABE.
2. In particolare, il soggetto vigilato significativo deve fornire informazioni che dimostrino quanto di seguito indicato:
  - (a) l'operazione è stata eseguita alle normali condizioni di mercato (come definite nel paragrafo 15 degli orientamenti dell'ABE) oppure a condizioni che siano più favorevoli per l'ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato, specificamente
    - (i) le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l'ente ha accesso alla data della misurazione;
    - (ii) se tali misure non sono identificabili, altri dati diversi dai prezzi quotati e direttamente o indirettamente osservabili in relazione all'attività;

- (iii) se tali dati non sono identificabili, i dati non osservabili in relazione all'attività, unitamente alla prova in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati (ad esempio pareri di terzi qualificati, quali esperti contabili o società di revisione contabile);
- (b) la valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti;
- (c) l'operazione non pregiudica il trasferimento significativo del rischio realizzato con la cartolarizzazione ovvero essa non è stata effettuata con lo scopo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori, specificamente
  - (i) le scritture contabili effettuate dai partecipanti all'operazione in relazione alla stessa;
  - (ii) le modifiche alle rispettive posizioni di liquidità;
  - (iii) se le perdite attese concernenti una posizione verso la cartolarizzazione e le esposizioni cartolarizzate sono aumentate o diminuite in maniera significativa, relativamente, tra l'altro, a modifiche al prezzo di mercato della posizione, agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e ai rating delle posizioni verso la cartolarizzazione.
- 3. Il soggetto vigilato significativo deve fornire informazioni sulla motivazione economica dell'operazione, comprese, laddove pertinente, informazioni relative alla possibilità che l'operazione sia stata condotta nell'ambito di attività di market making svolte dall'ente.
- 4. Il soggetto vigilato significativo deve fornire informazioni sul modo in cui l'operazione possa influire sul rischio di credito inizialmente trasferito a terzi rispetto alla riduzione degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate.
- 5. Qualora l'operazione sia effettuata da uno degli enti di cui al paragrafo 25, lettera a), punto (i) o punto (ii), degli orientamenti dell'ABE, il soggetto vigilato significativo deve altresì fornire la documentazione relativa alla natura del rapporto che lo lega all'ente in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi da questo forniti o stipulati in relazione a tale ente ai fini di effettuare l'operazione in questione.

#### 4.2.2 Informazioni richieste a un soggetto vigilato significativo in qualità di ente promotore

All'atto della notifica dell'operazione al GVC il soggetto vigilato significativo deve fornire le informazioni di seguito elencate.

1. Qualora sostenga che l'operazione non costituisce supporto implicito, il soggetto vigilato significativo dovrà dimostrare adeguatamente di soddisfare le condizioni stabilite negli orientamenti dell'ABE, prendendo in considerazione le circostanze di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere da a) a e), del CRR, ulteriormente specificate ai paragrafi 19-24 degli orientamenti dell'ABE.
2. In particolare, il soggetto vigilato significativo deve fornire informazioni che dimostrino quanto di seguito indicato:
  - (a) l'operazione che può costituire supporto implicito è stata eseguita alle normali condizioni di mercato (come definite nel paragrafo 15 degli orientamenti dell'ABE) oppure a condizioni che siano più favorevoli per l'ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato. A tale riguardo, le informazioni devono specificare:
    - (i) le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l'ente ha accesso alla data della misurazione;
    - (ii) se tali misure non sono identificabili, devono essere forniti altri dati diversi dai prezzi quotati e direttamente o indirettamente osservabili in relazione all'attività;
    - (iii) se anche i dati di cui al punto (ii) precedente non sono identificabili, devono essere forniti i dati non osservabili in relazione all'attività. In caso di dati non osservabili, l'ente deve fornire prova alla BCE in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. A tal fine, a supporto della propria valutazione, l'ente può considerare in particolare di presentare pareri di terzi qualificati, quali esperti contabili o società di revisione contabile;
  - (b) la valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti.
3. Il soggetto vigilato significativo deve fornire informazioni sulla motivazione economica dell'operazione, comprese, laddove pertinente, informazioni relative alla possibilità che l'operazione sia stata condotta nell'ambito di attività di market making svolte dall'ente.
4. Qualora l'operazione sia effettuata da uno degli enti di cui al paragrafo 25, lettera a), punto (i) o punto (ii), degli orientamenti dell'ABE, il soggetto vigilato significativo deve altresì fornire la documentazione relativa al tipo di rapporto che lo lega all'ente in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi da questo forniti o stipulati in relazione a tale ente ai fini di effettuare l'operazione in questione.

© Banca centrale europea, 2025

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany  
Telefono +49 69 1344 0  
Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.

PDF ISBN 978-92-899-7606-0, doi:10.2866/0074585 QB-01-25-287-IT-N